

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori,
aggiornate alla data del [22 aprile 2020](#)

TRASPORTI E LOGISTICA

1) *L'acquirente estero può legittimamente rifiutare merce proveniente dall'Italia a causa del Covid-19?*

Ai sensi della legge italiana, l'acquirente potrebbe tentare di giustificare il proprio inadempimento rispetto agli impegni dallo stesso assunti sostenendo la sussistenza di una causa di forza maggiore.

La forza maggiore è un istituto che non è espressamente disciplinato dalla normativa italiana, ma che è ormai pacificamente riconosciuto anche nel nostro ordinamento (visti i numerosi richiami al concetto di forza maggiore nelle polizze di carico, nelle CMR ed in generale nella documentazione relativa al trasporto).

Fermo restando il fatto che le situazioni devono essere valutate caso per caso, in via generale si può affermare che solo specifiche restrizioni all'importazione di prodotti dall'Italia emanate dai Paesi di destino o da organismi internazionali possono costituire un caso di forza maggiore.

Onde evitare problematiche, il venditore, oltre a verificare autonomamente la sussistenza di eventuali restrizioni imposte da organismi internazionali, può chiedere all'acquirente, a maggior

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

tutela, l'invio di documentazione che attesti il fatto che il Paese di destino non pone limitazioni all'importazione della merce proveniente dall'Italia.

2) *Gli interessati alle merci possono rivalersi sull'assicuratore delle merci per i danni derivanti da ritardata consegna delle merci a causa del Covid-19?*

In primo luogo, è necessario verificare se la copertura assicurativa preveda una garanzia specifica per i danni dovuti a ritardo nella consegna delle merci trasportate e, in caso affermativo, la sussistenza di eventuali clausole di esclusione di operatività di tale garanzia.

Si tenga comunque presente che in Italia i modelli più diffusi di assicurazione delle merci trasportate escludono la copertura dei danni derivanti da ritardo nella consegna delle merci: generalmente, tale specifica copertura deve essere appositamente concessa dall'assicuratore.

3) *Cosa deve fare lo spedizioniere in caso di ritardo o di mancata consegna della merce a causa del Covid-19?*

È opportuno tenere presente che, in generale, lo spedizioniere non risponde dei danni causati da ritardo o mancata consegna della merce, a meno che tali danni siano una conseguenza diretta di un proprio comportamento, anche omissivo.

È quindi necessario, a maggior ragione nella presenta fase emergenziale, che lo spedizioniere tenga costantemente informato il proprio mandante, rapportandosi con il corrispondente nello stato di provenienza/destino e con le linee di navigazione.

Lo spedizioniere-vettore, invece, assume anche gli obblighi tipici del vettore.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

Conseguentemente, lo spedizioniere-vettore può essere ritenuto responsabile dei danni da ritardo o mancata consegna della merce.

Pertanto, il suggerimento è che lo spedizioniere-vettore:

- a) assuma tutte le informazioni disponibili sulle cause del blocco;
- b) ove possibile, cerchi di ottenere dalle autorità l'attestazione della situazione di blocco (ad esempio, le autorità in Cina hanno emesso appositi certificati di forza maggiore);
- c) chieda immediatamente al mandante specifiche istruzioni.

4) *Come gestire gli impatti del Covid-19 a bordo delle navi?*

A tal proposito, si ritiene che la strada migliore da seguire sia quella di attenersi alle indicazioni dell'OMS, che ha pubblicato, in data 24 febbraio 2020, le linee guida per la gestione dei casi di Covid-19 a bordo delle navi.

5) *Quali misure stanno adottando i terminal portuali al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro?*

Alcuni terminal portuali, in attuazione del Protocollo generale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle oo.ss. e dalle associazioni datoriali, su invito del Governo, in data 14 marzo 2020 (a tal proposito, si rinvia alla **Circolare DeA – Covid-19 – Lavoro, salute e sicurezza**), stanno introducendo, presso i propri siti produttivi:

- a) vari adempimenti finalizzati alla prosecuzione delle attività produttive;

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

b) la previsione della possibilità della riduzione temporanea della produzione, il tutto con l'obiettivo di limitare la presenza del personale.

Tali misure riguardano, generalmente:

- il ciclo nave;
- il ciclo ferrovia;
- gli accessi al gate.

Si rinvia però anche a quanto si dirà *infra* in merito al Protocollo speciale del 20 marzo 2020, contenente le Linee Guida per contrastare la diffusione del Covid-19 nei settori del trasporto e della logistica, il quale fornisce indicazioni più specifiche rispetto al Protocollo generale del 14 marzo 2020, nonché alla **Circolare DeA – Covid-19 – Linee guida – Comportamenti in azienda** e alla **Circolare DeA - Covid-19 - FOCUS responsabilità aziendale**.

6) Quali limitazioni sono imposte alle frontiere?

In data 16 marzo 2020, la Commissione Europea ha diffuso le Linee Guida aventi ad oggetto le misure da adottare alle frontiere per proteggere la salute e, allo stesso tempo, per assicurare la libera circolazione delle merci (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468).

Inoltre, si è svolto, in seno al Consiglio Europeo, un Transport Council Meeting straordinario (del quale si dirà nel prosieguo) dove si è discusso, tra l'altro, della necessità di adottare misure straordinarie per assicurare uniformità alle frontiere e garantire la libera circolazione delle merci.

Per quanto attiene alla situazione di alcune frontiere per quanto concerne il trasporto di merci su strada, essendo la situazione in rapida evoluzione, si suggerisce di monitorare costantemente i siti internet istituzionali (ivi compreso quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

7) *Le autorizzazioni bilaterali che consentono ai Paesi extracomunitari di utilizzare solo i mezzi ferroviari per entrare e uscire dall'Italia sono state oggetto di intervento a livello ministeriale?*

Sì: fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19, numerosi Paesi comunitari hanno sospeso il servizio di trasporto viaggiatori con il treno verso l'Italia con la conseguenza che non è stato possibile effettuare trasporti internazionali di merci tramite il sistema della c.d. “autostrada viaggiante” (navetta ferroviaria RO-LA), in quanto non consentito agli autisti di utilizzare i vagoni passeggeri dei convogli ferroviari dedicati a tale servizio.

In relazione a ciò e tenuto conto di quanto previsto dai DPCM 8 e 9 marzo 2020, con Circolare n. 1 dell'11 marzo 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto che le autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale rilasciate ai paesi extracomunitari con la limitazione dell'uso del mezzo ferroviario in entrata e in uscita dall'Italia possano essere utilizzate anche come autorizzazioni ordinarie ed essere valide per il trasporto stradale fino al 3 aprile 2020.

Successivamente, con Circolare n. 2 del 31 marzo 2020, il MIT, stante il perdurare della situazione di emergenza, ha previsto che la disposizione di cui sopra, riguardante le autorizzazioni bilaterali, sia prorogata sino a diverso provvedimento.

8) *Nel decreto “Cura Italia” sono state adottate misure per fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici afferenti al trasporto di merci e di persone?*

Il Decreto “Cura Italia” ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (*i.e.* 17 marzo 2020) fino alla data del 30 aprile 2020, non si proceda all'applicazione della tassa di ancoraggio, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale.

A norma del medesimo decreto, è stato inoltre sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativi al periodo compreso tra la data di entrata di entrata in vigore del decreto stesso (*i.e.* 17 marzo 2020) e quella del 31 luglio 2020.

Per quanto concerne il pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interessi, si provvederà secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da Covid-19, è stato altresì previsto che i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto (*i.e.* 17 marzo 2020) ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

A tal riguardo, con determinazione direttoriale del 24 marzo 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che, ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari di tale agevolazione, riferibili al settore dei trasporti e della logistica, si deve tenere conto dei seguenti codici ATECO:

- 49.20.00 trasporto ferroviario di merci;
- 49.41.00 trasporto di merci su strada;
- 49.42.00 servizi di trasloco;
- 50.20.00 trasporto marittimo di merci;
- 50.40.00 trasporto merci via acqua;
- 51.21.00 trasporto aereo di merci;
- 52.10.10 magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 magazzini frigo c/terzi;

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- 52.21.40 interporti;
- 52.22.00 servizi per trasporto marittimo;
- 52.29.10 spedizionieri doganali;
- 52.29.20/21/22 imprese spedizione internazionale e servizi logistici;
- 52.24.10 movimento merci;
- 53.20.00 corrieri senza obbligo di S.U.

L'ottenimento del beneficio in questione è subordinato alla presentazione di una preventiva autocertificazione, attestante, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, l'appartenenza ad uno dei settori sopra indicati.

Infine, in considerazione dello stato di emergenza nazionale, fino al 31 ottobre 2020 è stata autorizzata la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

9) *Che cosa ha previsto il DPCM del 10 aprile 2020 con riferimento al settore dei trasporti e della logistica?*

Il DPCM del 10 aprile 2020 ha previsto la sospensione, dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020, di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle specificamente individuate dal predetto Decreto (a tal proposito, si rinvia **Circolare DeA - Covid-19 - DPCM del 10 aprile 2020 - esercizi commerciali, attività produttive industriali e commerciali**).

Con specifico riferimento al settore dei trasporti, non sono sospese le seguenti attività:

- a) trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (codice ATECO 49);

- b) trasporto marittimo e per vie d'acqua (codice ATECO 50);
- c) trasporto aereo (codice ATECO 51).

Ai sensi del DPCM del 10 aprile sono inoltre consentite le seguenti attività che implicano il servizio di trasporto:

- d) attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;
- e) attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari;
- f) la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

10) Quali misure fiscali sono state adottate in favore delle imprese attive nel settore del trasporto?

Il Decreto "Cura Italia" ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 8 del DL 9/2020 anche a tutti i soggetti che gestiscono servizi di trasporto di merci e persone.

Anche per tali soggetti, pertanto, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, sono sospesi i termini per i versamenti:

- a) delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (artt. 23-24 DPR 600/1973), e
- b) dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

È altresì prevista la sospensione dei versamenti relativi all'IVA che scadono nel mese di marzo 2020.

In particolare, tutti i versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o anche ratealmente fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

Gli eventuali versamenti già effettuati non saranno rimborsati.

11) *Il MIT ha emanato decreti rilevanti per il settore autotrasporto?*

Sono stati emanati due decreti, in vigore dal 23 marzo 2020:

- 1) è stata prorogata la validità dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ed in particolare, fino al 30 giugno 2020, è prorogato, senza oneri per l'utente, il suddetto permesso provvisorio di guida, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto;
- 2) è stata prorogata la validità delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

12) Quali sono le attività che possono essere compiute presso gli Uffici di Motorizzazione Civile?

Con circolare del 23 marzo 2020, il MIT ha aggiornato l'elenco delle operazioni indifferibili che si possono effettuare presso gli Uffici della Motorizzazione e che sono, ad oggi, le seguenti:

- a)** Visita, prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso);
- b)** visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
- c)** visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
- d)** visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
- e)** autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);
- f)** trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
- g)** trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l'avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza della revisione in Italia;
- h)** rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
- i)** autorizzazioni per i servizi di linea;

j) rilascio della documentazione da tenere a bordo.

In data 1° aprile 2020, nell'elenco delle attività indifferibili degli uffici periferici della motorizzazione, disposto dalla circolare del Dipartimento Trasporti del MIT per il contenimento dell'emergenza sanitaria, è stata inclusa anche l'immatricolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

13) Sono state previste proroghe di validità di autorizzazioni alla circolazione?

Con circolare del 23 marzo 2020, il MIT ha specificato, con riferimento alle autorizzazioni che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale, l'ambito di applicazione dell'art. 103 comma 2 del Decreto "Cura Italia", il quale prevede: *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"*.

Nell'ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale, ivi incluse le autorizzazioni ai trasporti eccezionali.

Ed in particolare, l'elenco delle proroghe per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, e che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, è il seguente:

- estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall'art 92, comma 2, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione "ordinaria" bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell'art. 134, comma 1, c.d.s.;
- autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo;
- validità dell'autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG);
- prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

14) Sono state assunte azioni a livello europeo a fronte dell'emergenza Covid-19?

A seguito del *Transport Council Meeting* tenutosi il 18 marzo 2020 in seno al Consiglio Europeo straordinario, si è discusso di un'azione collettiva, coordinata e flessibile a livello comunitario per:

- garantire la libera circolazione e la regolarità dei flussi di trasporto,
- il riconoscimento del principio della solidarietà, e
- la necessità di un approccio coeso all'interno dell'Unione Europea.

In tal senso, l'Italia ha chiesto e ottenuto l'istituzione di una Task Force comunitaria a guida della Commissione e con la partecipazione di tutti gli Stati membri, che avrà il compito di monitorare, segnalare e facilitare la risoluzione di criticità e ostacoli.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

Ampio consenso hanno incontrato anche le proposte dell'Italia di adottare misure forti a sostegno di tutto il settore trasporti, con il riconoscimento di una maggiore flessibilità sia in termini di aiuti di stato, sia in termini di misure specifiche a beneficio dei singoli settori.

In particolare:

- a) autotrasporto: è emersa la priorità di agevolare chi muove le merci, con l'introduzione di misure favorevoli per autisti e aziende di trasporto, come ad esempio la deroga ad orari lavorativi rigidi per gli addetti ai lavori;
- b) trasporto marittimo: la raccomandazione, rivolta in particolare ai paesi terzi, è di agevolare i flussi e dotarsi di misure a sostegno del settore, come la proroga dei certificati dei marittimi e l'introduzione di corridoi privilegiati che favoriscano l'avvicendamento degli equipaggi e l'operatività delle flotte;
- c) trasporto aereo: risulta prioritario fornire segnali di rassicurazione alle compagnie, in particolare grazie ad un intervento, già al vaglio del legislatore europeo, finalizzato a sospendere la normativa in materia di utilizzo degli slot, come pure l'adozione di misure aggiuntive a sostegno del settore senza compromettere in alcun modo i diritti dei viaggiatori.

15) *Esistono disposizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore del trasporto e della logistica a fronte di rischi del Covid-19?*

Sì: in data **20 marzo 2020**, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso, con le più importanti associazioni datoriali e con le oo.ss. un **Protocollo specifico** di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica, il quale fa seguito al Protocollo generale del 14 marzo 2020 relativo a tutti i settori

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

produttivi (protocollo del quale si è già avuto modo di parlare in altra circolare dello Studio De André), introducendo ulteriori disposizioni.

In via generale, tutti i soggetti operanti nei trasporti e nella logistica (anche in caso di appalti e attività accessorie in ambito aereo, ferroviario, marittimo, portuale, autotrasporto merci e trasporto locale) dovranno tenere in considerazione, non solo il Protocollo generale del 14 marzo 2020, ma anche le Linee Guida di cui al Protocollo Specifico, che vengono indicate qui di seguito:

- a) obbligo di informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- b) la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità);
- c) ove possibile, installazione di dispenser di soluzione idroalcolica ad uso dei passeggeri;
- d) per quanto riguarda il trasporto viaggiatori, laddove sia possibile, è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro; laddove non fosse possibile, i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti);
- e) nei luoghi di lavoro, laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo generale del 14 marzo 2020, vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale; in subordine dovranno essere usati separatori di posizione;

- f) i luoghi strategici per la funzionalità dell'attività delle imprese (quali sale operative, sale ACC, sale di controllo, ecc.) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati;
- g) per tutto il personale viaggiante (quali autisti, macchinisti, piloti, ecc.) per il quale la distanza di un metro dal collega non sia possibile, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo del 14 marzo 2020;
- h) per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali la distanza di un metro dall'utenza non sia possibile, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo del 14 marzo 2020;
- i) per quanto riguarda il divieto di trasferta di cui al Protocollo del 14 marzo 2020, si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità;
- j) sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto;
- k) predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza, con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio;
- l) nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori;
- m) nel caso di attività che prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, saranno individuate le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

Nello specifico, inoltre:

- per quanto riguarda il ***settore aereo***:

- gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e, su indicazione del Medico Competente, ulteriori dispositivi di protezione (quali occhiali protettivi), condividendo tali misure con il Comitato per l'applicazione del Protocollo;
- per gli autisti dei camion per il cargo aereo, valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci;
- per quanto riguarda il ***settore autotrasporto merci***:
 - se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine;
 - in ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori;
 - nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro;
 - non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende terze per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati, di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera, e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani;

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi;
- nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da *riders*, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna; ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti;
- qualora, nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l'uso delle mascherine;
- assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili, individuando priorità nella lavorazione delle merci;
- per quanto riguarda il ***settore trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse***:
 - l'azienda procede all'igienizzazione e alla disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici almeno una volta al giorno;
 - l'azienda procede alla sanificazione, dei treni e dei mezzi pubblici in relazione alle specifiche realtà aziendali;
 - è necessario adottare possibili accorgimenti atti a:
 - i. separare il posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri;

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- ii. consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale;
- iii. sospendere, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo;
- iv. sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
- per quanto riguarda il **settore ferroviario**:
 - informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l’accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
 - nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all’area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:
 - i. disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);
 - ii. divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- iii. proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni;
 - iv. restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro;
 - v. previsione, per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, di ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;
 - vi. disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell'OMS;
 - vii. sino al 3 aprile p.v., sospensione del servizio di accoglienza dei viaggiatori a bordo del treno;
- in caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento;
 - al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata; dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale di bordo;

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- l'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio;
- per quanto riguarda il ***settore marittimo e portuale***:
 - evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo;
 - mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro: qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario;
 - al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche;
 - sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;
 - l'attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato;
 - in particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali, sempre che queste non interferiscano con dette operazioni;
 - nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici la disinfezione riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente (come pulsanti, maniglie o tavolini) e

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati;
- alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, la procedura di disinfezione si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici;
 - le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda, osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (quali l'aerazione);
 - le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:
 - i. per evitare contatti ravvicinati con la clientela, ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
 - ii. per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
 - iii. per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
 - iv. per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19;

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- v. per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
- vi. per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell'unità interessata dall'emergenza prima di rimetterla nella disponibilità d'esercizio;
- per quanto possibile, saranno organizzati sistemi di ricezione dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone;
- per quanto praticabile, sarà favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere;
- le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre;
- con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente di operatori portuali, agenti marittimi, chimici di porto, guardie ai fuochi, ormeggiatori, piloti, personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l'accesso a bordo della nave ai fini di security;
- nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche altre ditte subappaltatrici, il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista;
- nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o interporti, i punti di ristoro dovrebbero essere considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense: nelle more

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

dei chiarimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in tali aree dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici;

- per quanto riguarda il **settore del trasporto non di linea (ivi compresi i natanti)**:
 - è opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente;
 - sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri;
 - il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.

Si rinvia altresì alla **Circolare DeA – Covid-19 – Linee guida – Comportamenti in azienda** e alla **Circolare DeA - Covid-19 - FOCUS responsabilità aziendale**.

16) *La libera circolazione delle merci sta subendo delle restrizioni, anche di fatto, sia a livello europeo che a livello statale?*

Sì: la circolazione delle merci via strada continua a subire forti restrizioni in molte parti d'Europa, con difficoltà per gli autotrasportatori. È quanto segnala un aggiornamento *ad hoc* sui problemi per i Tir ai confini sviluppato da Uniontrasporti (informazioni più dettagliate e aggiornate sulla situazione ai confini e i tempi d'attesa per gli autotrasportatori sono disponibili anche sulla piattaforma web: <https://covid-19.sixfold.com>).

Ciononostante, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione per l'implementazione delle "green lanes". L'intenzione è creare un approccio condiviso tra gli Stati membri per mantenere operativo il flusso di beni tra gli Stati membri e ai confini esterni dell'UE

per assicurare il funzionamento del mercato unico, preservando la catena del valore e assicurando il funzionamento del mercato interno.

In particolare, la Commissione europea si pone i seguenti quattro obiettivi per migliorare la situazione sulle strade europee:

- a) un tempo massimo di attesa ai valichi di confine di 15 minuti;
- b) corsie preferenziali (le c.d. 'corsie verdi') per il trasporto merci;
- c) sospensione delle misure governative unilaterali che limitano la circolazione delle merci;
- d) meno burocrazia per gli autisti nello svolgimento del loro lavoro durante la crisi emergenziale.

A tale proposito la Commissione propone delle linee guida per gli autisti e un certificato unico europeo per gli operatori dei trasporti da mostrare ai controlli di confine.

17) *Il Decreto Legge del 25 marzo 2020 ha adottato previsioni nel settore dei trasporti?*

No: il Decreto Legge 19/2020 del 25 marzo 2020 ha unicamente previsto, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19, che possa essere disposta o affidata alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale.

18) *Sono stati adottati provvedimenti con riferimento alle merci trasportate in territorio italiano?*

Sì: gli autisti di aziende di trasporto straniere devono compilare un'autodichiarazione al momento dell'entrata in territorio italiano. La permanenza nel territorio nazionale è consentita

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

per un termine di 72 ore, estensibile in casi eccezionali per altre 48 ore, previa compilazione di una ulteriore e apposita autodichiarazione.

Nel caso di solo transito, fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente l'ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, il periodo massimo di permanenza in Italia è di 24 ore prorogabile, per specifiche e comprovate esigenze, di ulteriori 12 ore.

Nel caso in cui venga superato il suddetto periodo di permanenza, gli autisti devono comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio e sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

19) Qual è l'ambito di applicazione soggettiva dell'ordinanza interministeriale del 28 marzo sulle restrizioni all'ingresso nel territorio italiano?

Dal 28 marzo 2020 è entrata in vigore l'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che impone a chi entra in territorio italiano tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione sui motivi del viaggio, l'indirizzo del luogo in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, il mezzo utilizzato per raggiungerlo e un recapito telefonico per le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.

Tuttavia, tali disposizioni, non si applicano all'equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale addetto al trasporto merci e al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia (previsti dal decreto 120 del 17 marzo 2020 adottato dal Ministero della Salute di concerto con il MIT).

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

20) *Sono stati raggiunti accordi extra-istituzionali in materia di sostegno alle imprese di trasporto?*

Sì: in data 28 marzo 2020 è stato siglato un accordo tra Conftrasporto (Confcommercio) e ABI (Associazione Bancaria Italiana) tramite il quale le imprese di autotrasporto e logistica avranno facilitazioni per il credito da parte delle imprese. Tale accordo, di rilevanza nazionale, fornisce un sostegno finanziario alle imprese tramite la sospensione e l'allungamento dei finanziamenti, il finanziamento dei progetti di investimento e il rafforzamento della loro struttura patrimoniale. L'intesa si inserisce nel quadro di iniziative che il Governo ha assunto sul tema dello stanziamento di risorse per sostenere la liquidità e il sistema economico e produttivo del nostro Paese.

21) *Il divieto di circolazione (sulle strade extraurbane e nei giorni festivi) dei veicoli di massa superiore a certi limiti è stato ulteriormente sospeso?*

Sì: con decreto del 20 aprile 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto che il calendario dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane dei veicoli, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, nei giorni festivi e nei giorni dell'anno indicati all'art. 2 D.M. 12 dicembre 2019, n. 578, sia sospeso:

- a) per i giorni 19, 25 e 26 aprile 2020;
- b) per i giorni 1 e 3 maggio 2020,
- c) limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale, sino a successivo provvedimento.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

È comunque necessario monitorare costantemente i siti internet istituzionali (in particolare quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per eventuali proroghe, deroghe, precisazioni e limitazioni.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it